

1793

17 Giugno

CENSUAZIONE E CONCESSIONE
IN ENFITEUSI DEL
TERRITORIO O TENUTA DI
VALLEMARE
ALLA UNIVERSITÀ DI BORBONA
DA PARTE DELLA
REAL CORTE DI NAPOLI

1993

trascrizione di Roberto Mancini

**Copia dell'atto di Enfiteusi perpetuo
a pro del Comune di Borbona dalla Real Corte di Napoli
del dì 17 Giugno 1793**

In Dei nomen. Amen. Die decimaseptima mensis Iunii, anno millesimo, septingentesimo, nonagesimo tertio (1793). Ind.e und.a Reg.to a Burbona et proprie in Palatio V. S.dis D. Xaverii Marinucci sito a iuxta a. Nos magnificus Stephanus Firmi Capitignani Status Montis Regalis R.us ad contractus Iudex. Ioannes Maria Focaroli huius dicte Terre R.us Notarius, et testes infrascripti videlicet Rev.dus D. Paulus Tudini de Aringo villa comitatis Montis Regalis. R.us Ioseph Coletti Tuphi de Ducato Peschi Rochiani Diocesis Marsorum et Paulus de Alesio Ville Cesariani pariter Status Montis Regalis predicti vel hec habiti, specialiterque rogati presenti scripto publico testamur qualiter.

Personalmente costituiti alla presenza di noi sudetti. Il D.r D. Saverio Marinucci di questa Terra qual regio Erario della medesima ed in vigore di lettera facoltativa dell'Ecc.mo Sig. Duca di Cantalupo Intendente Generale dei Reali Stati allodiali in data del 27 aprile di questo sudetto corrente anno 1793 a me predetto Notaro esibito e letto che è del tenore seguente:

«Ill.mo Sig. Prone. Oss.mo.

Mi partecipa V. S. Ill.ma con la sua degli 11 del corrente che in adempimento de' miei ordini si sono fatte eseguitare da cotesta Regia Corte le provvisioni di Regia Camera col mio exequatur per la consueta *censuazione de' territorii di Vallemare*; niuno di costoro fin oggi ne ha fatto la menoma lagnanza; e che rispetto alla prelazione nella coltura dei Vallemaresi, codesta Università non sarà mai per denegarcela; tra perché è stato da me ordinato, tra eziandio, perché fu così risoluto dal Pub.º Parlamento. Ne resto inteso con piacere vedendo sopito senza ulteriori contrasti una cosa che ha portato rumore ed inquietudine.

Mi chiedono codesti Amministratori per cautela dell'Università si dovesse stipulare un istrumento della sudetta cessione enfiteutica. Trovando regolare io tal domanda, incarico V. S. Ill.ma a far stipulare codesto detto istrumento dandole io la facoltà di poter intervenire in nome e parte del Fisco Allodiale e di mandarmene una copia legale per doversi conservare in codesto Archivio Generale.

Va bene che si abbia ritirato da codesta Università i ducati sei e grana venti spesi qui in Napoli per le sudette provvisioni che se li porterà ad introito nei suoi conti, e resto rafferarmi di V. S. Ill.ma Dev. ed obb. servo.

Napoli 27 aprile 1793 — Il Duca di Cantalupo — Sig. Saverio Marinucci Regio Erario di Borbona. »

Quale lettera da me Notaro si conserva originalmente ed è inserta in questo mio protocollo, da una parte, e dall'altra parte gli attuali magnifici Priori di questa Università di Borbona Giuseppe di Amico e Luigi Monti in nome e parte di essa Università ed uomini della medesima, ed in vigore della pubblica parlamentare risoluzione, *ut inferius anno* esse parti *non vi, sed sponte* ed avanti di noi hanno asserito e dichiarato, come possedendo la serenissima Real Camera Farnesiana **il territorio** ossia *Tenuta di Vallemare*, per cessione parimenti, *ut infra, il quale territorio si tiene a colonia da diversi particolari non meno di Vallemare, sudetta Villa* annessa ed unita a questa predetta Università, quanto di altri luoghi, come più distintamente si dirà in appresso, e per cui si esigevano

prima gli annui estagli o canoni in somma di Ducati centodue quali per Real Clemenza di Sua Maestà (Dio guardi) furono nell'anno 1751 con Real dispaccio del 26 giugno ridotti ad annui ducati 71 e grana 80, per essersi allora trovato il territorio censito dell'estensione di coppe 2369 e canne 20, alle quali si chiede il valore in proprietà di Ducati 2392,22 e l'annuo reddito al 3 per cento, e susseguentemente dal Ministro di allora D. Teofilo Mari con istrumento stipulato in Napoli dal N. Francesco Palombo nel dì 1 gennaio 1753 ne fu fatto l'atto per anni 20 ai *quondam* fratelli D. Gianvittorio e D. Simone Mancini di detta Villa di Vallemare per li stessi annui ducati 71 e grana 80, quali fratelli con la tacita riconduzione continuarono fino agli anni scorsi.

Ed essendosi ora rimisurato detto territorio censito di Vallemare s'è ritrovato dell'estensione di coppe 2728 e canne 9, cioè in coppe 359 dippiù della misura dell'anno 1751, per le quali gli attuali censuari in numero di 72 pagano ora di censo annui ducati 86,14 $\frac{1}{4}$.

E benché detto Ecc.mo Sig. Duca *volesse cedere il dominio diretto di detto Territorio* a chi ne avesse fatta maggiore offerta di detti ducati 86,14 $\frac{1}{4}$ e fino all'antico canone degli annui ducati 102, nientemeno essendo stato supplicato da questa sudetta Università a voler fare ad essa medesima la cessione per gli stessi annui ducati 86,14 $\frac{1}{2}$ a fine di rilevarla da ogni disturbo e pregiudizio che le fosse potuto risultare, facendosi da altri; ed essendosi il prelodato Ecc.mo Sig. Duca coll'approvazione di Sua Maestà, come dal Real dispaccio del 12 luglio prossimo passato anno 1792, del tenore *ut inferius*, degnato annuire, e preferire tale offerta ad ogni altra, benché ve ne fossero state delle maggiori; perciò si degnò parimenti di rimettere al detto sig. Erario D. Saverio Marinucci la misura dell'istrumento da stipularsene che qui sotto si inserirà, acciò si avesse a proporre e leggere *de verbo ad verbum* in pubblico Parlamento di questa predetta Università, acciò approvandosi potesse, precedente regio assenso, ridursi in pubblica forma, giusta il prescritto in detto Real dispaccio del 12 luglio 1792.

Quale sudetta minuta essendosi effettivamente proposta, inserita e letta di parola in parola nel pubblico Parlamento a tale effetto *et servatis servandis* celebrato sotto il 21 ottobre del detto prossimo passato anno 1792 e quella, bene intesa, fu da tutti, pienamente ed in ogni sua parte approvata e confermata, e conchiuso che si mandasse alla sua esecuzione, a quale effetto si rimettesse in Napoli il corrispondente mandato di procura, per ottenersene il regio assenso, ed indi stipularsene le debite cautele servata la forma di detta minuta come dell'intercetera autentica del medesimo Parlamento a me stesso notaro da esse parti esibita e letta in cui contiensi l'intero tenore del precitato Real dispaccio del 12 luglio 1792, e della sudetta minuta, ed è del tenore seguente:

«Certifico io sottoscritto attuale Cancelliere di questa Università di Borbona, qualmente fra le altre proposizioni e risoluzioni fatte nel pubblico Parlamento di detta Università celebrato sotto il dì 21 ottobre 1792, vi è la seguente, come rilevasi dal libro dei Consigli di detto anno al foglio 81 a 86 presso di me sistente:

Terzo si propone alle SS. VV. come in seguela delle suppliche da questa nostra Università umiliate all'Ecc.mo sig. Duca di Cantalupo Intendente Generale dei Reali Stati Allodiali, anche in vigore di altre risoluzioni parlamentari ed in specie di quella del 25 febbraio e delli 22 aprile corrente anno in rapporto alla nuova censuazione del Territorio di Vallemare spettante alla Real Casa, essendosi esso Ecc.mo Sig. Intendente Generale degnato di rappresentare a Sua Maestà che la cessione di detto Territorio di Vallemare si potesse fare a questa nostra Università per lo perpetuo inalterabile canone di annui ducati 86,14 $\frac{1}{2}$ conforme con detta supplica, s'era implorato, ed essendosi la Maestà Sua benignamente uniformato con Real dispaccio de' 12 luglio dell'istesso corrente anno 1792. Quindi per mandare ad effetto la Reale risoluzione ove il prelodato Ecc.mo Sig. Intendente rimesso a questo Sig. Erario

D. Saverio Marinucci la minuta dell'istrumento da stipularsene per doversi la medesima, uti iacet, proporre e leggere in pubblico Parlamento, acciò approvatosi possa, precedente decreto di expedit della Regia Camera della Sommaria e regio assenso della Real Camera di Santa Chiara, ridursi in pubblica forma ad consilium sapientium, e quindi approvarsi da Sua Maestà giusta il prescritto nel sudetto Real dispaccio dei 12 luglio corrente anno, la quale minuta è del tenore seguente che de verbo ad verbum si legge e si fa sentire alle signorie vostre, cioè:

«Minuta per cessione da farsi per Sua Maestà all'Università di Borbona del Diretto Dominio del **Territorio che si trova censito di Vallemare.**

L'Ecc.mo Sig. Duca di Cantalupo, Sig. D. Domenico di Gennaro, Intendente Generale dei Serenissimi Stati Allodiali, e degli Amministratori dell'Università di Borbona, feudo Farnesiano nella Provincia di Aquila, per menare ad effetto la Reale risoluzione.

Ecc.mo Signore. In replica della rappresentanza di vostra Eccellenza del 30 del passato giugno toccante la cessione del Territorio di Vallemare che ha opinato potersi fare all'Università di Borbona per lo perpetuo inalterabile canone di annui ducati 86,14 ½ con le condizioni espresse nella sudetta sua rappresentanza, il Consiglio delle Finanze rescrive nel Real nome a V. E. che dia le disposizioni in conformità di quanto nella medesima proposto e ne avvisi la risulta. — Palazzo 12 luglio 1792.

Ecc.mo signor Giuseppe Palmieri - sig. Duca di Cantalupo -

convenendo fra di loro hanno nei rispettivi nomi asserito, come l'Università della Posta, altro feudo Farnesiano vicino a Borbona, **nell'anno 1534** con pubblico istrumento del 4 gennaio rogato da N. Angelo Canofari di Montereale cedé al possessore allora di detto Feudo della Posta D. Ferdinando Cornesio il Territorio di Vallemare, confinante cioè *Iuxta res et bona Abatiae Sancti Quirici, res et bona Universitatis Bourbonis, res et bona Cassinae, res et bona Universitatis Introduci, et alios fines*, giusta le parole del prescritto istrumento. La cessione però fu fatta coll'espressa seguente eccezione, cioè: *Quod omnes possessiones intra confinia predicta emptae a particularibus personis seu convicinis ab hominibus tantum dictae terrae Apositae intelligantur extra possessionem et donationem prefatam, et ipsis nullatenus esset prejudicatum*, e colla stessa cessione passò il Feudo o Territorio di Vallemare col Feudo della Posta ad Eleonora Cornesio figlia di Ferdinando, e quindi essendo da questa a titolo di compra passato il Feudo della Posta alla Serenissima Margherita d'Austria, tornò di nuovo detta Università della Posta con altro pubblico istrumento del 30 agosto 1572 rogato da N. Persio Salvio di Monte Santo a cedere coll'espressata riserva il detto Territorio e tenuta di Vallemare alla prelodata Serenissima Margherita d'Austria dalla quale ha causa Sua Maestà.

Il Cornesio aveva censito detto Territorio di Vallemare di sua pertinenza in piccolissimi pezzetti, come aveva potuto a vari naturali, e di Vallemare, che non formava allora, né forma ora comunità ma rurali abitazioni annessi a Borbona, ed a moltissimi naturali di Borbona sudetto, e questi piccoli censi che si trovano presentemente riportati fra 72 possessori anche di altri luoghi convicini: Laculo, Sigillo ed Androdoco; come ora si è visto, formavano prima dell'anno 1751 l'annuo pieno di ducati centodue che si chiamavano come si chiamano *Estagli di Vallemare*. I possessori sono i seguenti, giusta la fede fattane dai periti Ovidio Pasqualucci e Simone Gregori:

Di **Vallemare**: Antonio di Matteo Mancini — Antonio Pennese — Angelantonio di Gregorio Mancini — Antonio Mancini, alias di Barone —

Bartolomeo di Domenico Mancini — Carlantonio Mancini — Carlo Pennese — Domenico di Francesco Mancini — Domenico di Virgilio — Domenico di Giocondo Mancini, ed oggi i suoi eredi — Eredi di Berardino di Marcantonio — Eredi di Domenico Rossi, alias Sciabiletta — Felice di Girolamo — Felici Mancini — Filippo del fu Francesco Pennese — Sig. Gio. Vittorio Mancini, ed oggi i suoi eredi — Gio. Battista di Pasquale Mancini — Giovanni Pennese — Innocenzo Mancini — Martino Mancini — Marcantonio Fioravante — Mariantonio Mancini — Ovidio di Amico Mancini — Pietropaolo Mancini — Pasquale Mancini — Pietro Mancini, alias di Barone — La Chiesa di Vallemare
nel numero di 27

Laculo: Antonio di Gianferro — Bernardino Rossi — Bartolomeo Rossi — Bernardino Montani — Bernardino Faustini — Carlantonio Montani — Giuseppe Faustini — Giovanni Mancini — Pasquale Faustini — Tommaso Montani — Sebastiano Fianini
numero 11

Sigillo: Arcangelo Ilarioni — Agostino Meli, oggi i suoi eredi — Domenico d'Aurelio — Eredi di Paolo Aureli — Dottor fisico Filiciano Ilarioni, ed oggi i suoi eredi — Domenico Cesaretti — Geremia Faustini — Gianvittorio Aquilini — Giovanni Marchesiani, ed oggi i suoi eredi — Giambattista Ilarioni — Marcantonio Angelini — Pietro Ilarioni — Pietropaolo Confalone — Valerio Confalone — Francesco Cesaretti — La Chiesa di Sigillo
numero 16

Posta: D.^a Aurora Scarponi, oggi Francesca Onofri di Ortona — Saverio Clarice, ed oggi Virgilio Mancini di Vallemare
numero 2

Antrodoco: Domenicantonio Cesi — Sig. Giammaria Blasetti, oggi D. Nicola Blasetti — Giovanni Mascioletti — G. Paolo Carloni — Pietropaolo Fabiani — Pietro Angelini — Il Monaco di S. Chiara di Antrodoco
numero 7

Borbona: Angelo Durante — Eredi di Scipione Lopez — Costantino Marinucci — Feliceangelo Lopez — D. Ottavio Graziosi — Sig. Sebastiano Cherubini, ed oggi i suoi eredi — Rev.mo D. Vincenzo Lopez — Chiesa di S. Giuseppe, ed oggi Carlo Vennese ed Ascenso Mancini — Chiesa della Confraternita
numero 9

Or questi estagli in annui ducati centodue per clemenza di Sua Maestà nell'anno 1751 con Real dispaccio del 26 giugno furono ridotti ad annui ducati 71 e grana ottanta per essersi trovato il territorio censito non più che della estensione di coppe 2193,32 che corrispondono ad Ett. 1192 della misura Napolitana, e quali si diede il valore in proprietà di 2393,22 e l'annua rendita al 4% e susseguentemente furono dal Ministro di Allora D. Teofilo Mauri con istruzione stipulato in Napoli da N. Francesco Palomba e nel dì 1 gennaio 1753 affittati per 20 anni ai fratelli G. Vittorio e Rev. Don Simone Mancini fuocolieri di Vallemare per gli stessi annui ducati 71,80 e questi fratelli con tacita riconduzione han continuato sino ai passati anni. Ed hanno soggiunto dette Sig. *parti* nei loro rispettivi nomi, come essendosi ora misurato di nuovo il sudetto territorio censito di Vallemare si è trovato dell'estensione di coppe 359 dipiù della misura del 1751 e si son trovati 72 censuari che *in unum* pagano di censo

annui D.^{ti} 86,14 ¼ *onde esso Ecc.mo Sig. Duca voleva cedere il dominio diretto del sudetto Territorio* a chi avesse fatta maggiore offerta degli annui D.^{ti} 86,14 ¼ fino all'antico canone degli annui ducati 102, e non vi sono mancate delle offerte, e di comunità e di particolari. Però essendovi tra queste l'offerta dell'Università di Borbona per gli stessi annui D.^{ti} 86,14 ½, si è stimato con la sudetta approvazione di Sua Maestà di proferirla ad ogni altra colli seguenti patti e condizioni e non altrimenti:

1. Che nella cessione s'intenda compreso tutto il territorio, **censito e non censito di Vallemare** con la riserva contenuta nell'istrumento del 4 gennaio 1534, e con tutte quelle servitù passive con le quali ora lo possiede la Real Casa Farnese, ed esclusi quei pezzi di terra che per titolo di affitto, o in altro modo si trovassero dall'istessa Real Casa e suoi ministri concesso. E questa per il convenuto perpetuo, precipuo, inalterabile annuo canone e prestazione censuale **modo durante** di D.^{ti} 86,14 ½. Qual prestazione senza alcuna diminuzione per qualunque causa opinata o inopinata, diretta o indiretta, debbano modo durante pagarla terziatamente alla Real Casa ed al suo Erario in Borbona l'Università sudetta e gli uomini tutti della medesima, e mancando per un anno a detto pagamento resti *de facto* senza interpellazione e senza decreto di giudice risoluto il contratto, *quia ex pacto*.
2. Che subentrando l'Università ne' diritti della Real Casa possa non solo esigere i laudemi nel passaggio dei fondi censiti, ma rivendicare i terreni per avventura usurpati, e censuare benanche liberamente, ed a quella ragione che potrà convenire non solo i terreni non censiti, ma benanche tutti quelli che in qualunque maniera si devolveranno. Con patto espresso però che **le nuove censuazioni non possono farsi se non a Focolieri di Vallemare, o a cittadini di Borbona con la preferenza tra questi de' meno possedenti** e non concorrendo alcuno di costoro, la censuazione possa farsi a Forestieri.

E che questa minuta ut iacet s'abbia a leggere e proporre in pubblico Parlamento di Borbona, acciò approvandosi possa precedente Decreto di *expedit* della Regia Camera della Sommaria e Regio assenso della Real Camera di S. Chiara ridursi in pubblica forma *ad consilium sapientium* e quindi approvarsi da Sua Maestà giusta il prescritto nel suddetto verbale al dispaccio del 12 luglio del corrente anno, onde risolvino.»

E lettasi de verbo ad verbum e benintesa da tutti la preinserta minuta, e quanto in essa si contiene, si è da tutti, *nemine discrepante* ed in ogni e ciascuna sua parte pienamente approvata, laudata e risoluto che la medesima si mandi alla dovuta esecuzione; a quale effetto si formi il mandato di procura, con tutte le facoltà necessarie ed opportune per ottenersi il regio assenso precedente il Decreto di *expedit* della Regia Camera della Sommaria e per indi dallo stesso Sig. Procuratore in nome di questa Università stipularne le dovute cautele con esso Ecc.mo Sig. Intendente Generale servata la forma di detta minuta in tutte le singole sue parti e con tutto quel dippiù o meno che stimerà la Regia Camera nella impartizione del detto decreto di *expedit et sic*.

E per essere questa la verità ne ho fatto il presente.

Io R.^o Notaro Giammaria Focaroli di questa Terra di Borbona, attuale Cancelliere di questa Università ed a maggior cautela richiesto l'ho del mio solito segno munito. Lode a Dio. *Adest signum mei Notari*.

Quale sudetta intercetera come sopra si conserva da me notaro ed è similmente inserita in questo Protocollo. Ed hanno esse parti soggiunto che in seguito di detta risoluzione essendosi formato e rimesso in Napoli per parte di questa Università il mandato di Procura per impetrarsi detto Regio assenso, ed essendosi questo ottenuto li 13 anno prossimo

passato 1792 ne furono dal medesimo Ecc.mo sig. Intendente Generale rimesse ad esso sig. Erario le originali provvisioni quali furono in seguito esecutoriate dalla Regia local Corte di questo predetto luogo e notificato particolarmente a tutti i Focolieri di detta Villa di Vallemare fin dal 20 marzo corrente anno senza che mai dal detto giorno si sia da alcuno prodotto o preteso cosa alcuna in contrario, come dal certificato poco anzi fattone dal magnifico ordinario Mastro d'atti d'essa Regia Corte. Copia legale delle quali provvisioni osservanza e notifica, e detto certificato originale e sono pure a me notaro esibite, lette e inserite parimenti in questo mio protocollo che sono del tenore che segue:

«Copia nella R.^a Corte di Borbona. Compariscono gli attuali magnifici Amministratori di essa Università e dicono essersi del Supremo Tribunale della Regia Camera spedite le ingiunte provvisioni intorno all'assenso per la censuazione a beneficio della principale dei comparenti del territorio di Vallemare spettante alla Real Casa ed a forma del Pub. Parlamento seguito sotto il dì 21 ottobre del prossimo passato anno 1792 che perciò esibendo i comp.ti originalmente in questa regia Corte delegata le sudette provvisioni insieme colla copia in forma valida del cennato parlamento fanno istanza darsi loro la dovuta esecuzione con ordinarsi a tale effetto che lo stesso parlamento ad unquem si esegua ed osservi, giusta la sua forma continenza e tenore di maniera che abbia il suo pieno effetto ed esecuzione, ed il tutto a maggiore esuberanza notificarsi ai Focolieri di detta Villa di Vallemare, acciò ne abbiano piena notizia, né possano allegare causa di ignoranza; quali Focolieri per altro non impediscono i comp.ti che restino preferiti nella coltura del territorio sudetto, giusta la forma del Parlamento sudetto, et ita ecc. omni ecc. In piedi della quale istanza è stato interposto il seguente decreto » Die 20.m mensis Martii 1793.

In Regia Curia Civitatis Burbone, presens presentata fuit pro parte magnorum de Regimine huius Universitatis Infidem. Et per hanc Regiam Curiam delegatum esus que subustum dominium regium Gubernatorem et Iudicem Visis ecc. lecta fuit prov. et decr. quod Provisionis, Regie Camere Serenissime in hac regia Curia presentate observentur atque debite observantur de mandendur Justa illorum seriem pro cuius effecta ipment cum Comp.ne M[...]orum [...]e Regina non copia comitii notificentur omnibus civibus Ville Vallismaris, et pred.ro expediantur ord.s cum inserta forma, et su. Pisani Firmi Actis.

Il tenore quindi delle Provvisioni è il seguente: Reg.a Ud.a Prov.le Corti Reg.e viciniori e Corte Locale in solidum. Sapete, come in questa Regia Camera sia stata presentata la seguente istanza.

Nella Regia Camera della Sommaria Comparisce il Procuratore dell'Università di Borbona dello Stato Farnesiano in Abruzzo e dice, come avendo l'Illustre Duca di Cantalupo Intendente economico generale dei Stati Farnesiani ed allodiali proposto a S. Maestà la censuazione da farsi alla principale del comparente del territorio di Vallemare, appartenente a S. M. per l'annuo canone di D^u. 86,14 ½; la Maestà Sua con Real dispaccio del 21 luglio anno corrente si è benignata uniformarsi. In seguito di che convocato pubblico Parlamento a 21 dello scorso mese di ottobre del med. venne approvata da quel Pub. la censuazione sudetta, come dall'atto del Parlamento sudetto nel quale sta inserita de verbo ad verbum la minuta da detto illustre sig. Duca Intendente Generale rimessa: e come che importa alla principale del comparente mandarsi ad effetto il divisato contratto, perciò ricorre il comparente in essa Regia Camera e fa istanza interporre il regio assenso sul parlamento suddetto per potersi in seguito divenire alla stipola dell'istrumento. Così dice e fa istanza non solum isto et ecc...

Qual pro inserta istanza essendo stata rimessa all'illustre sig. D. Nicola Vincenzo Avv. Fiscale del Real Patrimonio da S. S. è stata fatta la seguente istanza fiscale, cioè: «In vista della preinserta — dico meglio — Die decima xbris 1792. Fiscus non impedit executionem Parlamenti, salvisce». In vista della quale preinserta

istanza fiscale dell'Illustre Marchese sig. D. Agostino Cardillo regio Consigliere presidente di questa regia Camera, e commissario è stato provvisto ed ordinato siccome vi diremo ed ordiniamo che il Parlamento enunciato nella preinserta istanza dobbiate ad unquem eseguire ed osservare giusta la sua forma, continenza a tenore di modo che abbia il suo debito effetto ed esecuzione (sic) Neapoli, die 13 mensis dicembris 1792 Philippus Mazzocchi M. C. L., Augustinus Cardillo — Michaelangelus Chianese — A et Mago Paulus Pellegrino Actus — Adest Sigillum et summ, in forma — Die 8 mensis Februarii 1793 — Neap. — Vivis retrospectis provvisionibus per Regiam Cameram expeditis, per illustrem Marchionem dominicum militam N. I. D. Augustinum Cardillo Regie Camere Summarie, Presidentem et Commissarium fuit provisum et decretum quod Provisiones predictae exequantur et debita executioni demandentur justa suam seriem, continentiam, et tenorem lapsu temporibus non ostante. Hoc suum a Cardillo — Augustinus Cardillo — Pellegrino Actus si esegua, Cantalupo».

L'atto poi della notifica è come siegue: «Die vigesima mensis martii 1793 Bourbonae — Antonio Passacantanno pubblico Balivo di questa Regia Corte di Borbona con suo giuramento riferisce di aver oggi predetto giorno mediante accesso nella Villa di Vallemare notificato il retroscritto ordine e tutto e quanto in esso si contiene a tutti e singoli naturali di detta Villa e propriamente ad Angelantonio di Gregori Mancini ecc. ed in fede ecc. Stefano Firmi attuario a relazione».

La presente copia è stata estratta dal suo proprio originale sistente presso gli atti di questa R. Corte che da me si conservano: e col medesimo fatta diligente collazione ha trovato che concorda, salvo sempre ecc. Io Stefano Firmi. Attuario della R. Corte di Borbona.

Che la presente copia sia stata scritta e sottoscritta di proprio carattere dal magnifico Mastro di questa R. Corte di questa Terra Stefano Firmi — l'attesto io R. Notaio Giammaria Focaroli di questa Terra di Borbona e richiesto a maggior cautela l'ho del mio solito segno munito. Lode a Dio. Adest signum mei notarii.

Certifico io infrascritto ordinario Mastro d'atti di questa R. Corte di Borbona, come fino al giorno d'oggi 17 giugno ed anno corrente 1793 non si è per parte di alcuno prodotta cosa veruna in contrario avverso le Provvisioni di R. assenso relativamente alla censuazione del Territorio di Vallemare che sotto i 20 Marzo dello stesso corrente anno 1793 furono giuridicamente notificate a tutti i Focolieri di Vallemare medesimo ed a ciascuno di loro. In fede ecc. Borbona li 17 Giugno 1793.

Io Stefano Firmi ordinario Mastro d'atti della R. Corte di Borbona certifico come sopra.

Che la presente sia stata scritta e sottoscritta di proprio carattere del Magnifico Stefano Firmi e che sia tale quale si fa l'attesto io Notar Giammaria Focaroli di questa terra di Borbona e richiesto a maggior cautela l'ho del mio solito segno munito. Lode a Dio. — Adest signum mei notarii.

Quali cose tutte come sopra asserite e dichiarate volendo essi costituiti ne' loro rispettivi nomi come sopra venire alla effettuazione ed ultimazione della espressa censuazione e contratto, e questo ridurre in pubblica forma, acciò fosse l'Università in ogni qualunque futuro tempo apparire, quindi è che detto Sig. Erario D. Saverio Marinucci in vigore della preinserta facoltà dell'Ecc.mo Sig. Duca di Cantalupo Intendente generale e per la Real Casa presente, stipulante ed accettante a titolo di locazione, e censuazione perpetua *ac omni meliori modo* dà cede e trasferisce a beneficio di questa Università di Borbona e per essa degli attuali suoi Procuratori Giuseppe d'Amico e Luigi Monti per la medesima e per li di lei successivi Priori ed amministratori pro tempore in perpetuum et in infinitum accettanti, stipolanti, e recipienti il dominio diretto della sudetta Tenuta o

Territorio di Vallemare, per quanto porta la sua giusta e vera estensione, ed in quella maniera e forma che lo ave sempre posseduto e possiede la Serenissima Real Casa Farnesiana ad averlo, tenerlo e possederlo come sopra con tutti li jussi, dritti, azioni e ragioni, e suo integro stato ne ave investiti per fustem ecc. e ne investe detta Università, e per essa detti suoi attuali magnifici Procuratori Giuseppe d'Amico e Luigi Monti, e come sopra accettanti e recipienti nel vero reale o corporale possesso del *Territorio* sudetto, coll'obbligo della manutenzione, definizione ed evizione di forma. E ciò per il sudetto convenuto, perpetuo ed inalterabile annuo canone o prestazione censuale, mundo durante e per gli uomini tutti della medesima spontaneamente «et omni meliori modo» promettono ed in forma juris magis valida solennemente si obbligano pagare o corrispondere in pace, in denaro, terziatamente in ciascun anno et mundo durante il sudetto perpetuo canone o prestazione censuale di ducati 86,14 ½ a beneficio della R. Casa o chi per essa, e senza la menoma diminuzione per qualunque causa opinata o inopinata, diretta o indiretta, non ostante qualunque liquida o illiquida eccezione, prevenzione, compensazione, o caso fortuito divino, o umano benché insolito ed inopinatissimo, alle quali eccezioni e ad ogni altra essi magnifici Procuratori nel nome come sopra con loro giuramento hanno espressamente rinunciato e rinunziano col potersi in ogni caso di mancanza il presente istrumento presentare e liquidare nella via esecutiva realmente o personalmente, come se fosse liquida obbliganza stipolata presso gli atti della Gran Corte della Vicaria et via virtus di maniera che una via electa, altera non tollatur. E con gl'infrascritti patti e condizione espresse. Primo

Volendo in fine esse parti che il presente istrumento s'intenda stipolato in tutto e per tutto secondo la sostanza della preinserta minuta e lettera dell'E.mo sig. Intendente Generale *nihil penitus detracto addito, vel immutato* e con tutte le clausole solite e necessarie porsi in simili contratti, e possa estendersi secondo il Consiglio dei Savii in modo che la sostanza della verità non si muti e che si abbia per chiaro e liquido, ed incontravvertibile. Quali cose tutte come sopra asserite, dichiarate e disposte esse parti ne' nomi come sopra hanno promesso e sonosi obbligate di averle sempre per vere, e ferme e rate, né mai contravenirsi per qualunque causa, motivo o quesito colore. E per la osservanza delle cose predette le riferite parti ne' nomi come sopra hanno obbligato loro stesse e successori in ufficio *sub pena ducatorum centum*

me cum potestate capienti, precarii costituzione — et sic, nominibus ut supra, juraverunt, renuntiaverunt unde.

In fede di che io qui sottoscritto notaro Conservatore delle schede del notaro sig. Giammaria Focaroli ho apposto il segno del mio sigillo alla presente copia da me vergata in fogli sette di pagine scritte 25 in conformità dell'originale con cui concorda, previa collazione fattane col medesimo, onde consegnarsi al Sindaco di Borbona richiedente.

Borbona 23 Maggio 1879

Notar **LOPEZ**